



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 921 del 2011, proposto da:

KARNAK Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Andrea Pasquale Cannas in Cagliari, via Dante N.19;

*contro*

REGIONE SARDEGNA - Direzione Generale Enti Locali e Finanze, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Parisi e Sonia Sau, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69;

*nei confronti di*

ERREBIAN Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Vignolo e Marco Rago, con domicilio eletto presso Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine N.22;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della determinazione prot. 37289 del 4.10.2011 emessa dall'Assessorato Enti Locali della Regione Sardegna con cui veniva revocata l'aggiudicazione definitiva

alla ricorrente e disposta l'aggiudicazione a favore della controinteressata (seconda in graduatoria).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Errebian Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv.ti Leonardo, in sostituzione, Vignolo e Parisi;

Considerato che ai fini della stipulazione del contratto appare (ancor più) necessaria la titolarità dell'autorizzazione del Ministero in riferimento alle società aventi sedi in paesi c.d. "black list", in applicazione del DL 78 31.5.2010 e della L. di conv. 122 del 30.7.2010 (art. 37) entrata in vigore il 30.7.10, nonché del DM n. 51063 del 14.12.2010, pubb. in GU il 25.2.2011 (entrato in vigore il 27.3.2011); ritenuto che la disposizione (art. 1 2° comma del DM che estende alla stipulazione del contratto l'autorizzazione già necessaria per la partecipazione alle gare) non appare viziata per eccesso di delega;

considerato che la disposizione normativa primaria era già in vigore prima del bando (dell'11.8.2010);

considerato che trattasi di norma imperativa, con valenza eterointegrativa rispetto alla lex specialis (cfr. ord. CS IV 3641 del 30.8.2011, resa fra le stesse parti);

rilevato che la revoca dell'aggiudicazione è stata adottata dalla Regione il 4.10.2011, sulla base del contesto normativo completo e integrato (disposizioni di attuazione rese con il DM n. 51063);

considerato che la stipula del contratto soggiaceva all'applicazione della nuova normativa;

ritenuto che il profilo dell'intervenuta acquisizione dell'autorizzazione da parte della ricorrente (tramite silenzio-assenso) non appare condivisibile in considerazione della peculiare natura dell'autorizzazione richiesta, che rappresenta un requisito soggettivo di ordine pubblico (trattandosi di disposizioni antiriciclaggio), che – come tale – necessita un provvedimento formale ministeriale positivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)